

## CONTRATTO NORMATIVO

### TRA

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, anche “Agenzia”), in nome proprio e in nome e per conto di Equitalia Giustizia S.p.A., con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14 C.F. e P.IVA 13756881002, in persona del Responsabile della Direzione Approvvigionamenti e Logistica e Procuratore speciale, Sig. Renato Scognamiglio, domiciliato per la carica ove sopra, all'uopo delegato,

### E

RBM Assicurazione Salute S.p.A. con sede legale in Preganziol (Tv) Loc. Borgo Verde, Via E. Forlanini, 24 , capitale sociale Euro 100.000.000,00, Cod. Fisc., P. IVA, iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Treviso al n. 05796440963 in persona del Sig. Marco Vecchietti, quale legale rappresentante della predetta società per la sottoscrizione del Contratto di assicurazione (Contratto normativo e Capitolato tecnico), in qualità di Consigliere di amministrazione delegato (di seguito, per brevità, anche “**Società**”).

### E

Fondo Assistenza Previdir con sede legale in Roma, Via Noale, 206, Cod. Fisc. 97168520589, in persona del Presidente Antonio Greco, (di seguito, per brevità, anche “**CASSA**”)

### Premesso

- che con Disposizione del Responsabile della Direzione Approvvigionamenti e Logistica n. 62 del 27/06/2017 (Prot.2017/89686), Equitalia S.p.A. ha avviato una procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa sanitaria per i dipendenti di Equitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Equitalia;
- che, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 e pubblicato in G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016 (recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”), a decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono state sciolte ad esclusione di Equitalia Giustizia S.p.A. e che al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è stato istituito un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione» il quale dalla medesima data è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 ed ha assunto la qualifica di agente della

riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (art. 1, comma 3);

- che all'esito del confronto concorrenziale all'uopo indetto, l'offerta presentata dalla Società è risultata quella migliore, secondo quanto indicato nel disciplinare di gara;
- che, pertanto, con provvedimento n. 46 prot. 1188757/2017 dell'11/10/2017 del Responsabile della Direzione Approvvigionamenti e Logistica, Agenzia delle entrate-Riscossione ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore della Società;
- che sono state inoltrate dall'Agenzia le istanze di controllo volte ad accertare il possesso, in capo alla Società, dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- che alla data odierna risulta accertato il possesso, in capo al Fornitore, solo di taluni requisiti di ordine generale, in quanto, pur in assenza di esiti negativi, alcune autorità/enti interpellati non hanno finora fornito riscontro alle istanze di controllo inoltrate;
- che il Contratto sarà risolutivamente condizionato per il caso di accertata mancanza, in capo alla Società, di uno o più requisiti di ordine generale di cui al precedente punto;
- che è decorso il termine per la stipula del presente Contratto, di cui all'art. 32, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016;
- che la Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che la Società, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un'idonea cauzione definitiva n. DE0622197, rep. n. 335000599 a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel Contratto medesimo per un importo pari ad Euro 455.979,79, emessa da Atradius S.A., il 23/10/2017 e valida sino alla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione.

**Tutto quanto sopra premesso**, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.

## **Articolo 1**

### **Premesse e allegati**

1. Le premesse e gli atti e documenti di seguito indicati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- Allegato “A” (Offerta tecnica della Società);
  - Allegato “B” (Offerta economica della Società);
2. L'esecuzione di quanto oggetto del presente Contratto è regolata, in via graduata, dalle clausole del Contratto normativo, del Capitolato tecnico, e dei suoi allegati (Offerta tecnica e Offerta economica) che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Contraente, la Società e la CASSA, relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.

## **Articolo 2**

### **Oggetto**

1. Con il Contratto l'Agenzia, ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod.civ., affida alla Società, che accetta, il servizio di copertura assicurativa sanitaria per i propri dipendenti e per i dipendenti di Equitalia Giustizia S.p.A.
2. Le prestazioni affidate dovranno essere svolte secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel successivo articolo 5 e nel Capitolato Tecnico.

## **Articolo 3**

### **Durata**

1. Il Contratto avrà la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalle ore 24.00 del 31 gennaio 2018. I singoli Certificati applicativi, emessi in favore delle Aziende Associate hanno durata di 12 (dodici) mesi. Pertanto, in ogni caso, il termine finale di durata dei Certificati applicativi deve necessariamente coincidere con il termine finale di durata del Contratto, ciò anche nel caso di recesso da parte dell'Agenzia ovvero di risoluzione del Contratto stesso.
2. L'Agenzia si riserva la facoltà di rinnovare il Contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi al medesimo importo annuo lordo complessivo previsto al successivo articolo 4.1 e agli stessi patti e condizioni.
3. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, l'Agenzia – nel corso dell'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi in affidamento – si riserva la facoltà di prorogare la durata del Contratto per il tempo strettamente occorrente alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, la Società sarà tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o quelli più favorevoli per la stazione appaltante.

## **Articolo 4**

### **Corrispettivi**

1. Per i servizi assicurativi oggetto del Contratto, il premio annuo lordo pro-capite è pari ad Euro 1.109,57 (millecentonove/57) e l'importo annuo lordo complessivo è pari ad Euro 9.091.816,58 (novemilioninovanomilaottocentosedici/58).
2. La Società prende atto ed accetta che, fermo il premio annuo lordo pro-capite previsto, l'importo annuo lordo complessivo di cui al precedente comma 1 è da considerarsi non vincolante per l'Agenzia la quale, pertanto, non risponderà nei confronti della Società in caso di impegno economico annuo complessivamente inferiore al predetto importo.
3. I corrispettivi dovuti alla Società dalle singole Aziende Associate per la prestazione dei servizi oggetto del Contratto saranno determinati per ciascun Certificato applicativo sulla base del premio calcolato applicando il ribasso offerto in sede di gara.
4. I corrispettivi sopra indicati si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni affidate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, essendo pertanto comprensivi di ogni onere e spesa di qualsiasi natura sostenuti dalla Società.
5. I corrispettivi contrattuali sono accettati dalla Società in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
6. I predetti corrispettivi coprono e compensano tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.
7. La Società e la CASSA accettano espressamente che l'attività espletata dalla CASSA non avrà alcun costo ulteriore per l'Agenzia oltre ai contributi versati per la copertura del rischio e che le attività svolte dalla CASSA saranno remunerate unicamente dalla Società. Tale remunerazione non potrà incidere in alcun modo sull'entità delle prestazioni e delle coperture oggetto del presente Contratto.

## **Articolo 5**

### **Modalità di esecuzione e oneri a carico della Società e della CASSA**

1. Sono a carico della Società e della CASSA, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.

2. La Società e la CASSA si obbligano ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società e dalla CASSA con la sottoscrizione del presente Contratto.
3. La Società e la CASSA si obbligano a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Contraente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
4. La Società e la CASSA si obbligano a consentire all'Agenzia e alle Società Contraenti di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società e della CASSA, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 4.1. La Società e la CASSA non potranno, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Agenzia e delle Società Contraenti, assumendosene ogni relativa alea.
6. La Società e la CASSA si impegnano espressamente a impiegare, a proprie cure e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.
7. La Società e la CASSA prendono atto e accettano che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potranno sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte dell'Agenzia ed il risarcimento a quest'ultima di ogni e qualsiasi danno.
8. La Società e la CASSA si obbligano ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto, dichiarando di essere dotate di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
9. La Società e la CASSA si impegnano affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente

allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del Contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.

10. In caso di inadempimento da parte della Società e della CASSA degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Agenzia, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
11. La Società e la CASSA si impegnano espressamente a manlevare e tenere indenne la Contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
12. La CASSA si obbliga ad assumere la contraenza del programma sanitario ai fini degli aspetti fiscali e contributivi di cui all'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, accettando i contributi versati dalle Aziende Associate e riversando gli stessi sotto forma di premio alla Società, secondo le modalità previste nel Capitolato.
13. In caso di inadempimento da parte della Società e della CASSA alle rispettive obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Contraente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

## **Articolo 6**

### **Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro**

1. La Società e la CASSA dichiarano, con la sottoscrizione del presente Contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all'esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro diretto, nel rispetto della normativa vigente.
2. In particolare, la Società e la CASSA si obbligano ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. La Società e la CASSA si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le norme regolamentari di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. La Società e la CASSA si obbligano, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla

categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

4. La Società e la CASSA si obbligano, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società e la CASSA anche nel caso in cui queste non aderiscano alle associazioni stipulanti o recedano da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il personale impiegato dalla Società e dalla CASSA dipenderà solo ed esclusivamente dalle medesime, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Contraente, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per la Società direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
7. Resta inteso che la Società e la CASSA sono, e rimangono, responsabili in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegnano sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Contraente da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.
8. La Contraente potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all'interno dei locali della Contraente medesima e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. La Società e/o la CASSA dovranno provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.
9. In caso di inadempimento da parte della Società o della CASSA agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

## **Articolo 7**

### **Penali**

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, la Contraente potrà applicare nei confronti della Società le penali indicate all'articolo 5.2 del Capitolato tecnico.

2. L'importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi maturati dalla Società non ancora fatturati ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
3. L'irrogazione delle penali non esclude il diritto della Contraente di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.
4. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali.

## **Articolo 8**

### **Fatturazione e modalità di pagamento**

1. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali sarà effettuato dalle Società Contraenti nei confronti della CASSA, la quale provvederà a sua volta alla corresponsione degli stessi alla Società.
2. Il pagamento avverrà secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico, previa verifica da parte del Direttore dell'esecuzione, confermata dal Responsabile del Procedimento, della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate, secondo quanto previsto dal presente Contratto e relativi allegati. All'esito positivo di tale verifica, la Società e la CASSA potranno effettuare la richiesta di liquidazione relativa alle attività regolarmente eseguite e il Direttore dell'esecuzione autorizzerà la liquidazione dei premi.
3. Anche in deroga all'art. 1901 cod. civ. la CASSA, sull'importo di ciascuna richiesta di liquidazione, dovrà operare una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella richiesta stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte delle Società Contraenti del certificato di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. Sulle richieste di liquidazione dovrà essere indicato il numero di protocollo del presente Contratto e del Certificato applicativo, il numero di **CIG "derivato"** riportato sul Certificato medesimo, nonché il numero di "*regolare esecuzione*" relativo alle prestazioni da liquidare. In caso di carenza di tali indicazioni, ovvero di indicazioni errate, la richiesta di liquidazione sarà restituita alla CASSA per le necessarie integrazioni.
5. Le richieste di liquidazione dovranno essere intestate alle singole Società Contraenti e spedite all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) specificato in ciascun Certificato applicativo.

6. Il pagamento avverrà, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla CASSA ed acceso presso -----  
----- omissis ----- . La CASSA dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche e che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, le persone delegate ad operarvi sono:
- ----- omissis -----;
  - ----- omissis -----;
  - ----- omissis -----.
7. La CASSA verserà i corrispettivi ricevuti alla Società mediante bonifico sul conto corrente intestato alla Società ed acceso presso ----- omissis -----  
----- . La Società dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche e che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, le persone delegate ad operarvi sono:
- ----- omissis -----;
  - ----- omissis -----.
8. La Società e la CASSA si impegnano a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.
9. La Società e la CASSA assumono, con la sottoscrizione del presente Contratto di assicurazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della medesima Legge.
10. Le Società Contraenti verificheranno, in relazione ai contratti sottoscritti dalla Società e dalla CASSA con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l'inserimento, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, la Società e la CASSA si obbligano ad inviare alle Società Contraenti copia di tutti i contratti posti in essere, per l'esecuzione del presente Contratto, dalla Società e dalla CASSA stesse, nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
11. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto dall'Agenzia in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo alla Società e/o alla CASSA una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010. In

tale ipotesi, l'Agenzia provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

12. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-*bis* del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, le Società Contraenti verificheranno, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 10.000,00 (diecimila/00) maturati dalla CASSA e dalla Società, la sussistenza o meno, in capo alle medesime, di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo di Euro 10.000,00 (diecimila/00). In caso di esito positivo della predetta verifica, la Contraente - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento. La Società e la CASSA danno atto che l'Assicurazione conserverà la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dalle Società Contraenti ai sensi del citato D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Il pagamento effettuato dalle Società Contraenti direttamente all'Agente di Riscossione, ai sensi dell'art. 72-*bis* del D.P.R. n. 602/1973, costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 cod. civ. nei confronti della Società e della CASSA.

## **Articolo 9**

### **Recesso**

1. Le modalità di recesso sono disciplinate nel Capitolato tecnico.

## **Articolo 10**

### **Risoluzione**

1. In caso di inadempimento della Società e della CASSA anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dalla Società Contraente - a mezzo posta elettronica certificata (PEC) - per porre fine all'inadempimento, la Società Contraente medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società e della CASSA per il risarcimento di ogni danno subito.
2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società e alla CASSA a mezzo posta elettronica certificata (PEC), nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (Oggetto), 3 (Durata), 4 (Corrispettivi), 5 (Modalità di esecuzione ed oneri a carico della Società e della CASSA), 6 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 11 (Divieto di cessione del contratto –

Cessione dei crediti), 12 (Cauzione definitiva), 13 (Divieto di subappalto), 15 (Riservatezza), nonché degli articoli del Capitolato Tecnico: 2.2.- Cassa di assistenza, 3.4. – Strutture convenzionate, e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.

3. L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società - a mezzo posta elettronica certificata (PEC) - nei seguenti casi:
  - a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società e dalla CASSA ai fini della stipula del Contratto;
  - b) perdita o accertata mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo alla Società e/o alla CASSA;
  - c) negli altri casi previsti dalla documentazione di gara o nel presente Contratto.
4. In caso di risoluzione, l'Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società e della CASSA per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà dell'Agenzia di procedere all'esecuzione del Contratto a spese della Società.
5. In tutti i casi previsti nel presente articolo la risoluzione del Contratto determina la conseguente e contestuale risoluzione di tutti i Certificati applicativi in essere alla data di risoluzione medesima e la Società Contraente avrà diritto a ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita e/o ad applicare una penale equivalente. La Società, in caso di risoluzione, avrà diritto alla quota di premio relativa al periodo effettivamente assicurato.
6. Troverà applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

## **Articolo 11**

### **Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti**

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto alla Società e alla CASSA di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 50/2016.
2. In caso di inadempimento da parte della Società e della CASSA degli obblighi di cui al precedente comma, il presente Contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte della Società, si applica il disposto di cui all'art. 106, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016.

## **Articolo 12**

### **Cauzione definitiva**

1. La Società e la CASSA terranno indenni le Società Contraenti da qualsiasi danno possa derivare alle Contraenti medesime in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esse riferibili.
2. La cauzione definitiva prestata dalla Società, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, la Società dovrà provvedere al reintegro.
4. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.

## **Articolo 13**

### **Divieto di subappalto**

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto alla Società e alla CASSA di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

## **Articolo 14**

### **Oneri fiscali, spese contrattuali**

1. Sono a carico della Società tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alle singole Aziende Associate per legge.
2. La Società dichiara che le prestazioni oggetto del presente Contratto, in quanto al di fuori dell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), non sono soggette al regime di fatturazione elettronica di cui all'art. 1, commi da 209 a 214, della Legge n. 244/2007, espressamente previsto per le sole *"operazioni imponibili"*.
3. La CASSA dà atto di avere finalità assistenziale e di essere abilitata a norma di legge, anche ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, a ricevere i contributi delle Aziende Associate e ad

assumere, sempre ai fini degli aspetti fiscali e contributivi, la contraenza del programma sanitario.

## **Articolo 15**

### **Riservatezza**

1. La Società e la CASSA hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. La Società e la CASSA sono, inoltre, responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovessero avvalersi.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto e dei singoli Certificati applicativi ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

## **Articolo 16**

### **Trattamento dei dati personali**

1. L'Agenzia tratta i dati relativi al Contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza degli obblighi di legge, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, per le finalità strettamente legate al monitoraggio dell'esecuzione del contratto.
2. L'esecuzione delle attività contrattuali implica un trattamento di dati personali ed identificativi delle persone assicurate di cui Agenzia delle entrate – Riscossione ed Equitalia Giustizia S.p.A. sono titolari.
3. Con la sottoscrizione del presente Contratto e per la durata del medesimo, la Società e la CASSA assumono la qualifica di Responsabile esterno del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 196/2003.
4. Il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal citato decreto legislativo e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente, dai provvedimenti del Garante, nonché dalle istruzioni impartite dal Titolare stesso con atto allegato al presente Contratto, di cui costituisce parte integrante.
5. Il Titolare vigilerà sulla loro puntuale osservanza.

6. Il trattamento dei dati personali relativi alle attività previste nel Contratto dovrà essere effettuato con l'adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la riservatezza e la custodia dei dati stessi in ogni fase del trattamento.
7. Il Responsabile sarà tenuto a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di legittimità, esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza, completezza, adeguatezza e conservazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del D.lgs. n. 196/2003.
8. Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.) dovrà attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e dovrà avvertire immediatamente il Titolare e concordare eventuali ulteriori misure di protezione.
9. Il Responsabile, gli incaricati e gli amministratori di sistema designati sono sottoposti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività per le Società Contraenti.

#### **Articolo 17**

##### **Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione**

1. L'Agenzia ha nominato quale Responsabile del Procedimento il sig. Raffaele Visconti e quale Direttore dell'esecuzione del presente Contratto il sig. Alberto Iavarone.
2. Il Responsabile del procedimento nonché il Direttore dell'esecuzione delle Aziende Associate saranno nominati in ciascuna richiesta di Certificato applicativo emessa dalle stesse Aziende Associate.

#### **Articolo 18**

##### **Responsabile di Contratto per la Società**

1. La Società designa sin d'ora quale proprio Responsabile del Contratto il sig. -----omissis-----, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con la Società Contraente.
2. Il Responsabile del Contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata e fax.
3. Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
  - Cellulare -----omissis-----;
  - Telefono -----omissis-----;

- Fax -----omissis-----;
- posta elettronica certificata (PEC): -----omissis-----.

La Società dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile del Contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti della Società medesima, nonché della CASSA.
5. Il Responsabile del Contratto della Società opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione nominato dalla Società Contraente, coordinandosi con quest'ultimo.

## **Articolo 19**

### **Codice etico**

1. La Società e la CASSA, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiarano di aver preso visione del Codice Etico, del Modello 231 e del Protocollo di legalità dell'Agenzia consultabili sul sito web [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it) che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. La Società e la CASSA, pertanto, si impegnano a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico, con il Modello 231 e con il Protocollo di legalità. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l'Agenzia avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto, con conseguente risoluzione dei Certificati applicativi, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni.

## **Articolo 20**

### **Foro competente**

1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
2. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione dei singoli Certificati applicativi sono devolute alla competenza esclusiva del Foro del luogo ove ha sede legale la singola Società Contraente.

## **Articolo 21**

### **Clausola finale**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente Contratto, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile e alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

\_\_\_\_\_, lì

**RBM Assicurazione salute S.p.A.**

*(Firmato digitalmente)*

**Agenzia delle entrate-Riscossione**

*(Firmato digitalmente)*

**Fondo Assistenza Previdir**

*(Firmato digitalmente)*

La Società e la CASSA dichiarano di conoscere ed espressamente approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le seguenti clausole e condizioni:

art. 7 (Penali), art. 8 (Fatturazione e modalità di pagamento), art. 9 (Recesso), art. 10 (Risoluzione), art. 11 (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti), art. 12 (Cauzione definitiva), art. 15 (Riservatezza), art. 20 (Foro competente).

\_\_\_\_\_, lì

**RBM Assicurazione salute S.p.A**

*(Firmato digitalmente)*

**Fondo Assistenza Previdir**

*(Firmato digitalmente)*

Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016.